






I SOTTOPRODOTTI

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(questi sconosciuti)

Torino, 23 ottobre 2024



Criteri di priorità nella gestione rifiuti



L'articolo:

- **definisce un ordine di priorità** di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
 - **dispone che solo in via eccezionale e solo per flussi di rifiuti specifici** sia possibile discostarsi dall'ordine di priorità qualora **ciò sia previsto nella pianificazione nazionale e regionale ed ovviamente consentito dall'autorità che rilascia l'autorizzazione**, nel rispetto dei principi di precauzione e responsabilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi (produzione e gestione), cioè sia sul profilo socio economico che ambientale sanitario.

- * **prevenzione**
- * **preparazione per il riutilizzo**
- * **riciclaggio**
- * **recupero di altro tipo, es. recupero energia**
- * **Smaltimento**



Art. 179, D.lgs. 152/2006

ecocamere



il SOTTOPRODOTTO ???



Anche il sottoprodotto è una misura fondamentale per la transizione verso l'economia circolare:

- *Limita la quantità dei rifiuti prodotti*
- *Riduce il consumo delle materie prime*



vanno **RISPETTATE** condizioni specifiche




il loro rispetto deve essere **PROVATO** dal soggetto che lo ha prodotto



va **DIMOSTRATO** il mantenimento delle condizioni


ecocamere



NEL PANORAMA EUROPEO

Prima la giurisprudenza europea, poi la Commissione Europea con la DIRETTIVA EUROPEA 98/2008/CE introducono il concetto di sottoprodotto.

A seguire è con la Direttiva 2018/851/UE che l'Europa si avvia con forza nel riconoscere le opportunità che i sottoprodotti posso avere come uno dei pilastri dell'Economia Circolare.



Storia
dei
Sottoprodotti

In ITALIA

la Direttiva 98/2008/CE viene recepita attraverso il D.lgs. 205/2010 all'art. 184-bis troviamo la definizione.


Anche se già nel D.lgs. 152/06 all'art. 183 lettera n) [definizioni] prima e successivamente con le modifiche introdotte dal Decreto 4/2008 art. 183 lettera q) troviamo traccia di tale concetto.


Concetto rigido che viene reso più flessibile con il D.lgs. 205/2010.

In settembre 2020 viene recepita anche in Italia la nuova Direttiva attraverso il D.lgs. 116/2020.

Le REGIONI

Alcune regioni per incentivare la produzione e la gestione dei sottoprodotti hanno emanato Linee Guida, Schede Tecniche... soprattutto per alcune filiere di attività che caratterizzano il territorio.





Condizioni di Sottoprodotto



condizioni: **ESAUSTIVE** e **CUMULATIVE** -> quindi presenza delle stesse.

E' un regime gestionale con condizioni di favore per il produttore -> quindi l'onere per dimostrare la sussistenza delle **condizioni è a carico di colui che effettua la scelta** (Cass. Pen., Sez. III, n. 9941 del 10/03/2016).

.... Questa Corte ha in più occasioni affermato che, presentando la **disciplina relativa ai sottoprodotti carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di rifiuti, l'onere della prova** circa la sussistenza dei presupposti e degli specifici adempimenti richiesti per la riconducibilità del materiale nel novero dei "sottoprodotti" **deve essere assolto da colui che ne richiede l'applicazione** (da ultimo, Sez. 3, n. 333028 del 01/07/2015, Giulivi, Rv. 264203; Sez. 3, n. 17453 del 17/4/2012, Buse, Rv. 252385; Sez. 3, n. 16727 del 13/04/2011, Spinello, non massimata; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), **la mancanza di tale prova comportando che i materiali in oggetto, in quanto oggettivamente destinati all'abbandono, debbano essere considerati, comunque, come cose di cui il detentore ha l'intenzione di disfarsi** (Sez. 3, n. 29084 del 14/5/2015, Favazzo e altro, Rv.264121)....

ecocamere

Sottoprodotto Normativa





Art. 183, comma 1, lett. qq), D.lgs. 152/2006 -> "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, c. 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, c. 2

Decreto Ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti

Circolare MinAmbiente 30/5/2017 per l'applicazione del DM 264/2016

Un particolare sottoprodotto → **Dpr 13 giugno 2017, n. 120** - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164. (art. 4)

ecocamere







a) la sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.

È considerato prodotto ogni sostanza od oggetto che è ottenuto deliberatamente Una modifica del processo porta a produrre un materiale (Circolare esplicativa)

Sono necessarie le informazioni relative all'attività/impianto che producono il residuo

A partire da una sentenza della Corte Costituzionale del 2008 n 41839 e a seguire la definizione del sottoprodotto introdotta dal D.lgs. 205/2010 il processo produttivo che può generare il sottoprodotto non deve necessariamente essere quello industriale, ma anche da una produzione durante lo svolgimento di un servizio.






b) è certo che la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi.

Sono necessarie le informazioni relative alla destinazione del residuo, tempi e modi del deposito intermedio, della movimentazione. Queste informazioni disegnano il SISTEMA DI GESTIONE, un MODELLO ORGANIZZATIVO

Effettivamente riutilizzato, senza garanzia di riutilizzo, ma solo con l'intento, si rientra nel rifiuto. Quindi riutilizzo deve essere: certo, obiettivo, univoco...

Certezza che deve essere dimostrata dal momento della produzione del residuo fino al momento del suo impiego. E' la Circolare che sottolinea come la qualifica di sottoprodotto non si possa acquisire in un tempo successivo alla generazione dello stesso [sentenza Cass. Pen n. 20886/2013]





Certezza del riutilizzo

il Regolamento prevede a **livello generale** che:

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere **dimostrato dal momento della produzione del residuo, fino al momento del suo impiego**
- a tale scopo il produttore e l'utilizzatore (ciascuno per la propria competenza) devono adottare **regole di natura organizzativa e gestionale** (*anche per le fasi di deposito e trasporto*) che consentano di identificare in ogni fase il sottoprodotto e di utilizzarlo effettivamente
- qualora, nell'ambito della gestione dei residui sia accertata ***l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi***, trova applicazione la normativa in materia di rifiuti. (Art. 5 c. 1)



Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3



Certezza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo


a) se l'**utilizzo** del residuo avviene **nel medesimo ciclo produttivo** che lo ha originato (Art. 5, comma 2), la certezza dell'utilizzo può essere dimostrata attraverso:

- le **modalità organizzative del ciclo di produzione,**
- le **caratteristiche o la documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione,**


attestando in particolare la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3





Condizioni di Sottoprodotto



Certezza dell'utilizzo nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo

Art. 5 DM 264/2016
Circ. MinAmb 30/5/2017 par. 6.3


b) se l'**utilizzo** del residuo avviene in **un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato** (Art. 5, comma 3), è necessario dimostrare che **l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello stesso**» (presupposto introdotto dal Regolamento).


Per la dimostrazione di tale presupposto è possibile avvalersi di → **rapporti o impegni contrattuali** (Art. 5, comma 4) tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori che riportino le seguenti informazioni:

- **caratteristiche tecniche e modalità di utilizzo dei sottoprodotti;**
- **condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.**


Scheda tecnica identificativa del sottoprodotto è uno strumento

La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo riportava una nota interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti [febbraio 2007]





Condizioni di Sottoprodotto



c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale.**

Il D.lgs. 152/06 definisce all'Art. 183, s) definisce "trattamento" come: operazione di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento


Non può essere prevista nessuna delle *operazioni che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità*, ossia le *caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede*, operazioni che si rendano necessarie per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo.


La Commissione Europea si è espressa con una Comunicazione interpretativa sui rifiuti e sui sottoprodotti" nel 2007:

- la catena del valore di un sottoprodotto prevede spesso una serie di operazioni necessarie per poter rendere il materiale riutilizzabile: **dopo la produzione, infatti, esso può essere lavato, seccato, raffinato o omogeneizzato, lo si può dotare di caratteristiche particolari o aggiungervi altre sostanze necessarie al riutilizzo, può essere oggetto di controlli di qualità ecc..** La stessa Commissione precisa, inoltre, **che alcune operazioni possono essere condotte nel luogo di produzione del fabbricante, altre presso l'utilizzatore successivo, altre ancora da intermediari.**


Possiamo dedurre che i trattamenti da ricomprendere nella normale pratica industriale siano trattamenti / interventi che non vadano a modificare le caratteristiche merceologiche ed ambientali del residuo, ed ancora, possano essere trattamenti ed interventi posti anche su quanto di vuole sostituire (materia prima).

Sono necessarie le informazioni relative ai trattamenti necessari per rendere fattibile l'utilizzo.





Condizioni di Sottoprodotto




d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base delle informazioni rese sulle caratteristiche del residuo deve essere cercata la conformità tecnica rispetto all'impiego pensato in assenza e in presenza di norme di settore.


Possiamo affermare che:

- * Il contenuto di un prodotto è chiaro, determinato e controllato;
- * La composizione di un rifiuto è molto più incerta, spesso la presenza di sostanze e preparati possono portare a reazioni che non sempre ci sono di immediata conoscenza.

ececamere



OGGETTO




Il Regolamento

definisce → alcune modalità con le quali si può dimostrare che un residuo, prodotto in un determinato ciclo produttivo, è un sottoprodotto e non un rifiuto, in quanto sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'art. 184-bis del D.lgs. 152/06.

che cosa non è → non innova la disciplina generale del settore, non fornisce un elenco di materiali che possono considerarsi sottoprodotti, né un elenco di trattamenti possibili.

che cosa è → uno strumento messo a disposizione di enti/imprese interessati a qualificare il loro residuo come sottoprodotto, ma anche agli organi di controllo /amministrazioni per verificarne la sussistenza dei requisiti.

 **Art.1 DM 264/2016**

ececamere

OGGETTO



Contiene

1) alcune regole generali che consentono di dimostrare che il residuo è destinato ad utilizzo certo e diretto, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e viene gestito correttamente nelle fasi di deposito e di movimentazione.

2) alcuni adempimenti di natura formale, quali l'iscrizione da parte del produttore e dell'utilizzatore in un apposito elenco pubblico e la tenuta ed esibizione, a richiesta dell'autorità di controllo, della documentazione prevista dal regolamento stesso.

3) riporta nell'allegato 1 l'elencazione di alcuni residui di produzione (**biomasse residuali destinate alla produzione energetica**) che, nel rispetto delle condizioni indicate dal Regolamento, possono essere qualificati come sottoprodotti. Per ciascuno di questi indica:

le norme che ne regolamentano l'utilizzo e le operazioni e attività che possono essere considerate normale pratica industriale.



Art.1 DM 264/2016

Sezione 1
Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

3. Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali

- sottoprodotti della trasformazione del pomodoro
- sottoprodotti della torrefazione del caffè;
- sottoprodotti della lavorazione della birra;

lavaggio, essiccazione, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisico-meccanica

ecocamere



Strumenti / Elementi caratterizzanti

Schede tecniche
Contratti

Deposito Intermedio

Dichiarazione di Conformità

Trasporto

Modello Organizzativo

Iscrizione al registro sottoprodotti -> www.elencosottoprodotti.it



DM 264/2016

ecocamere



Scheda tecnica (allegato 2)

Sottoscrizione Dichiarazione di conformità

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445)

In mancanza della documentazione contrattuale o insufficienza della stessa la certezza dell'utilizzo è dimostrata con la compilazione della scheda tecnica identificativa del sottoprodotto.

La compilazione non è obbligatoria, ma rappresenta un elemento di ausilio sotto il profilo probatorio per coloro che intendano avvalersi delle procedure previste dal Regolamento.

- . Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto
 - o nome attribuito al sottoprodotto → esatto ed univoco
- . Tipologia del sottoprodotto e descrizione
 - o la tipologia a cui può appartenere (per esempio fosse **segatura** la tipologia di appartenenza **materiale vegetale**) ed una descrizione dettagliata che lo caratterizza
- . Indicazione della tipologia di attività o impianti idonei ad utilizzare il residuo
 - o **tipologia o impianti idonei ad utilizzarli**
- . Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto
 - o elenco delle norme di riferimento (Testo Unico Ambientale, Regolamento sottoprodotti, Circolare applicativa, Norme Europee, ma anche tutte le norme specifiche del settore di interesse [UNI di settore])
- . Dichiarazione che il residuo è conforme alla scheda tecnica
 - o riferimento alla scheda tecnica e dichiarazione di responsabilità
- . Luogo e data (gg/mm/aa)

ececamere



CHE COSA CHIARISCE l'art. 5 del D.M. 264/2016

- il requisito della certezza dell'utilizzo deve essere dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso
- evidenzia alcune modalità di prova come l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori.

Documenti dai quali si ricavano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo ed alle condizioni della cessione.

Senza questa documentazione contrattuale, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni riportate in allegato al D.M., necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.

CHE COSA CHIARISCE l'art. 9 del D.M. 264/2016

... Le autorità competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al DM 264/2014....

... per mezzo quindi di una lettura sistematica di tutti gli articoli, le autorità devono accertare che produttori e utilizzatori abbiano rispettato tutte le disposizioni contenute nel DM e nelle ulteriori norme di settore vigenti.

ececamere





Alcuni esempi

- Pollina TAR Veneto Sez. III n. 617 del giugno 2016
- Lolla Cass. Penale Sez. III n. 51475 del novembre 2018
- Imballaggi in plastica ... Cass. Penale Ord. Sez. 7 n. 22131 del giugno 2021
- Materiale plastico ... Cass. Penale Sez. III n. 39400 del settembre 2018
- Digestato ... Cass. Penale Sez. III n. 12024 del aprile 2020
- Pastazzo di agrumi ... Cass. Penale Sez. III n. 1426 del gennaio 2020
- SOA e sottoprodotti ... Cass. Penale Sez. III n. 51005 del novembre 2018
- Rifiuti edili ... Cass. Penale Sez. III n. 18020 del 8 maggio 2024

ececamere



RESIDUO di produzione
esclusione art. 185
D.lgs.152/06

Esclusioni dal campo di applicazione dei rifiuti

Art. 185, D.lgs. 152/2006

Sono esclusi (comma 2)

ma fanno riferimento a normative comunitarie o normative nazionali di recepimento:

- a) acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale,
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento, ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al D.lgs. 117/08;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale."

Inserimento a seguito del D.lgs. 116/2020

ececamere



Disciplina mangimi e alimenti non destinati al consumo umano

Norme per l'introduzione di alimenti nella filiera dei mangimi:

- Regolamento **178/2002** – stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare, fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- Regolamento **767/2009** – immissione sul mercato e uso dei mangimi, requisiti legati all'etichettatura, imballaggio e presentazione
- Regolamento 1069/2009 – regolamento SOA
- Regolamento 183/2005 - stabilisce i "requisiti per l'igiene dei mangimi".

Altri documenti a supporto:

Comunicazione della COMMISSIONE 2018/C 133/02, orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano

ececamere

Disciplina mangimi e alimenti non destinati al consumo umano

Nel Regolamento 767/2009 sono definiti i termini:

materie prime per mangimi (art. 3 par. 2 lett. g) -> istituisce un catalogo di materie prime per mangimi

Nel Regolamento (UE) n. 68/2013 -> Il catalogo delle materie prime per mangimi, di cui all'art. 24 del regolamento (CE) n. 767/2009, viene istituito nella forma di all'allegato del regolamento stesso

PARTE B Glossario dei processi

PARTE C Elenco delle materie prime per mangimi

21	Essiccazione	Disidratazione mediante procedimenti artificiali o naturali.	Essiccato/disidratato (naturalmente o artificialmente)
1.12.12	Trebbie di birra (*)	Prodotto della birreria composto da coprodotti di cereali sottoposti o meno a maltaggio e di altri prodotti amilacei, che possono contenere luppolo. È di norma commercializzato allo stato umido ma può essere anche venduto essiccato. Può contenere fino allo 0,3 %, di dimetilpolisilossano, fino all'1,5 % di enzimi e fino all'1,8 % di bentonite.	Tenore di umidità, se < 65 % oppure > 88 % — Con tenore di umidità < 65 %: Proteina grezza

La denominazione può essere completata dall'indicazione della specie di cereale

Successivamente è stato aggiornato il contenuto del Regolamento 767/2009 con il Regolamento **2022/1104** (catalogo delle materie prime per mangime) -> che modifica il regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi


ececamere

Disciplina mangimi e alimenti non destinati al consumo umano



Altri documenti a supporto:

Comunicazione della COMMISSIONE 2018/C 133/02, orientamenti per l'utilizzo come mangimi di alimenti non più destinati al consumo umano pubblicata il 16 aprile 2018



DIRETTIVA EUROPEA 2018/851 CONSIDERANDO 8

(8) Le sostanze a base di vegetali provenienti dall'industria agroalimentare e gli alimenti non d'origine animale non più destinati al consumo umano **che s'intendono utilizzare per l'alimentazione degli animali per via orale dovrebbero, onde evitare la duplicazione delle norme, essere esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE qualora siano pienamente conformi alla legislazione dell'Unione sui mangimi.** La direttiva 2008/98/CE non dovrebbe pertanto applicarsi ai suddetti prodotti e sostanze quando sono utilizzati **come mangimi ed è opportuno chiarire di conseguenza il suo ambito d'applicazione.** Fatte salve altre disposizioni dell'Unione applicabili nel settore dell'alimentazione animale, i sottoprodotti di origine animale **destinati a essere utilizzati come materie prime per mangimi in conformità del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sono già esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE, nella misura in cui sono disciplinati da altre norme dell'Unione**

ecocamere



BIRRIFICIO → trebbie di birra

Art. 185 comma 2 lett. d-bis del D.lgs. 152/06 esclusi poiché regolate da norme comunitarie, nello specifico il Regolamento 767/2009 modificato con il regolamento

Sono sottoprodotti, ma avviati direttamente a diventare mangimi presso gli allevamenti (UTILIZZATORE).

Va quindi applicato il Regolamento 178/2002.

Da attenzionare: Commercializzazione, uso, tracciabilità, etichettatura

Art. 184-bis del D.lgs. 152/06 riferimento a sottoprodotti, esclusi dalla normativa dei rifiuti se si soddisfano le condizioni indicate nella definizione dei sottoprodotti (DM264/2014) ...

Sono sottoprodotti, ma avviati ad imprese (altre) che produrranno:

- mangimi – alimenti per animali
 - prodotti da forno
 - altro
- } UTILIZZATORE

Art. 183 comma 1 lett. a del D.lgs. 152/06 sono rifiuti.

Preferibilmente avviare a recupero.

ecocamere



Sentenza Cass. pen. n. 47690/2023 – scarti di origine animale



Il tema ONERE DELLA PROVA -> ci spostiamo **dall'ambito delle condizioni** all'ambito dinamico della dimostrazione delle condizioni in sede giudiziale.

Il reato contestato alla Società coinvolta è l'art. 256 c. 1 lett. a) D.lgs. 152/06 relativo alla gestione illecita di rifiuti ovvero di scarti animali.

La difesa della società assume che la qualifica di sottoprodotto e dunque la esclusione dall'applicazione della normativa rifiuti, discende proprio dalla indicazione dell'art. 185 lett. b) che esclude espressamente dalla normativa rifiuti gli scarti di origine animale, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo di un impianto di produzione di biogas o di compostaggio.

La difesa sostiene che l'esclusione dal novero dei rifiuti da parte dell'art. 185 lett. a) sia da solo sufficiente alla esclusione.

La Corte la pensa diversamente in quanto ritiene che la natura di sottoprodotto degli scarti di origine animale debba essere comunque provata da chi sostiene tale natura. **Non basta la indicazione normativa di esclusione che peraltro è condizionata dalla verifica di altri elementi** in quanto il sottoprodotto (non rifiuto) esiste solo in quanto esistono determinati requisiti ben indicati dall'art. 184 bis d.lgs. 152/2006 e DM 264/2016.

La Corte precisa che " poiché la disciplina dei sottoprodotti è derogatoria rispetto a quella generale in tema di rifiuti, la qualificazione di un residuo come sottoprodotto, anziché rifiuto, in caso di dubbio, deve essere provata da colui che detto sottoprodotto ha lavorato o smaltito. In altre parole, ogniqualvolta non sia rispettato il processo normativo che può individuare la categoria del sottoprodotto, esso deve essere considerato quale rifiuto."

La questione da risolvere è formale e sostanziale.

ecocamere



ASPETTATIVE

- Quadro normativo
- Percorso avviato, quindi verifica delle condizioni normative/tecniche
- Supporto alla compilazione alla documentazione prevista dalla normativa
- Difficile collocazione come utilizzo

CONSIDERAZIONI

- La ricerca dell'attività che funge da **UTILIZZATORE**
- L'**ATTENZIONE** alle **FASI DI MOVIMENTAZIONE** e il **DEPOSITO** spesso rappresentano un limite

Il sottoprodotto quale strumento che favorisce le pratiche di simbiosi industriale

Possono essere adottate misure per stabilire **criteri qualitativi o quantitativi** da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un elevato livello di protezione dell'ambiente e dalla salute umana, **favorendo l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturali dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.**

i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2

ecocamere



 **ecocerved**

CONTATTI:
formazione@ecocerved.it
info@ecocamere.it

21/10/2024